MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 01/10/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28/11/1996;
VISTO l'art. 5, del decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 16/05/2014;
VISTI l'art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'art. 22, commi 3 e 5 e l'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14/09/15;
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, n. 2 del 27/09/2017 e n. 278 del 30/09/2019;
VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22/11/2017, n. 19 del 27/11/2017 e n. 17 del 3/10/2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 104222 del 27/01/2020, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo n. 148/15, a seguito di contratto di solidarietà del 27/11/2019, per il periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2020, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità;
VISTI – altresì- i decreti direttoriali n. 105023 del 29/04/2020, n. 106328 del 19/06/2020, n. 106682 del 7/07/2020, n. 107478 del 4/09/2020, n. 107957 del 9/10/2020, n. 108677 del 23/12/2020, n. 108812 del 18/01/2021, n. 109465 del 31/03/2021 e n. 110052 del 5/07/2021, con i quali è stata sospesa l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà, già concesso con il predetto decreto direttoriale n. 104222 del 27/01/2020, per il periodo dal 01/04/2020 al 27/06/2021, con ripristino della solidarietà dal 28/06/2021 al 16/02/2022;
VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30/11/2021 ai sensi dei citati art. 5, del decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla legge n. 78 del 16/05/2014, D.I. n. 2/17 e D.I. n. 278/19, per il periodo dal 01/12/2019 al 31/10/2021, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 12.012,22 (dodicimiladodici/22), poi rettificati rispettivamente in 01/12/2019 – 16/02/2022 e in € 17.000,00 con nota del 01/06/2022;
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa per l'anno 2021, fissato dalla legge n. 232 dell'11/12/2016;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto sopra premesso e richiamato, è ammessa, **per i periodi dal 01/12/2019 al 31/03/2020 e dal 28/06/2021 al 16/02/2022,** per l'unità produttiva di **Oderzo (TV)**, la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 17.000,00 (diciassettemila/00),** in favore della società **ALTAECO S.p.A.**, c. f. 09965410153, con sede legale in Vittuone (MI), PEC: altaeco@legalmail.it, in riferimento a un numero massimo di **61** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in premessa richiamata.

Art. 2

L'ammissione al beneficio di cui all' Art. 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo Art. 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 148 del 14/09/2015, art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, art. 22, commi 3 e 5 e art. 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Art. 3

La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui all'Art. 1 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali predisposti della DIV. IV di questa Direzione Generale e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Conseguentemente, l'Istituto Previdenziale, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'Art.1.

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso questo Ufficio, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese DE LUCA

CV/ADD

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.